

Motivi addotti:

- Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94
- Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 40/94

**Ricorso della Mannesmannröhren-Werke AG contro Commissione delle Comunità europee, presentato il 28 febbraio 2000**

**(Causa T-44/00)**

(2000/C 135/37)

*(Lingua processuale: il tedesco)*

Il 28 febbraio 2000 la Mannesmannröhren-Werke AG, con sede in Mülheim a.d. Ruhr (Germania), con l'avv. Dr. Martin Klusmann, dello studio legale Bruckhaus Westrick Heller Löber, del foro di Düsseldorf, con domicilio eletto presso lo studio legale Bonn & Schmidt, 7, Val Ste Croix, Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione 8 dicembre 1999 K (99) 4154 def., in quanto concerne la ricorrente;
- in subordine, ridurre in modo adeguato l'importo nell'ammenda irrogata alla ricorrente nella predetta decisione;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente è produttrice di tubi in acciaio non saldati. Nella decisione impugnata, la Commissione accerta violazioni dell'art. 1, n. 1, CE commesse dalla ricorrente e da varie altre imprese. Nel ricorso sono dedotti, in particolare, i seguenti motivi:

- Violazione di norme procedurali

La ricorrente non ha avuto accesso a determinati documenti richiamati nella comunicazione degli addebiti.

- Violazione dei diritti della difesa

A causa della brevità dei termini per presentare le proprie osservazioni in merito agli addebiti formulati, la ricorrente non ha avuto un'adeguata opportunità per difendersi. Inoltre, nella decisione finale la convenuta si è discostata da fondamentali addebiti mossile nella comunicazione degli addebiti, senza offrire alla ricorrente la possibilità di presentare nuove osservazioni al riguardo.

- Inammissibilità della valutazione della carta «Sharing-Key»

L'assunzione di mezzi di prova prodotti in modo anonimo è in linea generale inammissibile.

- Insufficiente motivazione

In particolare, le considerazioni svolte al punto 68 del preambolo della decisione impugnata per dimostrare il funzionamento di un sistema di protezione del mercato nazionale sono contraddittorie e inconferenti.

- Erronea applicazione dell'art. 81, n. 1, CE all'accordo con la British Steel

Tale accordo è stato negoziato individualmente e non contiene alcun accordo di esclusiva o concertazione orizzontale. Il prescelto riferimento percentuale al fabbisogno complessivo della British Steel nonché la formula di prezzo concordata sono inoppugnabili dal punto di vista giuridico.

- Non corretta applicazione degli orientamenti per il procedimento di fissazione delle ammende.

La fissazione delle ammende consegue ad una valutazione errata in quanto si è omessa un'adeguata considerazione della diversa importanza sul mercato delle imprese interessate. Inoltre, non si sarebbe tenuto adeguatamente conto di altre circostanze attenuanti e del contributo fornito dalla ricorrente nell'accertamento dei fatti.

**Ricorso del Conseil National des Professions de l'Automobile (C.N.P.A.) e a. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 febbraio 2000**

**(Causa T-45/00)**

(2000/C 135/38)

*(Lingua processuale: il francese)*

Il 29 febbraio 2000 il Conseil National des Professions de l'Automobile (C.N.P.A.), con sede sociale a Suresnes (Francia), la Fédération Nationale des Distributeurs, Loueurs et Réparateurs de Matériels de Bâtiment-Travaux Publics et de Manutention (D.L.R.), con sede sociale a Joinville-Le-Pont (Francia), la Société Auto Contrôle 31 e la Société Yam 31 SARL, con sede sociale a Toulouse (Francia), la Société Roux S.A., con sede sociale a Saint-Denis-De-Saintonge (Francia), Marc Foucher-Créteau, residente a Parigi, e la Société Verdier Distribution SARL, con sede sociale a Juvignac (Francia), con l'avv. Christian Bourgeon, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Frangois Brouxel, 6, rue Zithe, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.